

Legge federale concernente l'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999¹,
decreta:

I

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge sulla circolazione stradale²

Art. 9

Dimensioni
e peso

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente e tiene conto delle normative internazionali. Parallelamente all'ammontare delle tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico combinato.

² Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli.

³ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per quelli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.

⁴ Rimane riservata ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.

¹ FF 1999 5092

² RS 741.01

2. Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada³

Art. 11 cpv. 1

¹ La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un determinato importo. Tale importo è calcolato in funzione del numero dei veicoli.

Art. 12 cpv. 2-6

² Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e stabilisce le materie d'esame. Esso può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'Ufficio federale responsabile della formazione professionale.

³ Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento d'esame e sottoporlo per approvazione alle autorità federali competenti. Questo regolamento disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, la materia d'esame, il genere e la durata dell'esame nelle singole discipline, l'assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell'esame.

⁴ L'Ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certificati di capacità ed i diplomi che dispensano i titolari dall'esame per determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma.

⁵ Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.

⁶ Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall'esame.

Art. 13 **Revoca dell'autorizzazione**

¹ L'Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

² Revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.

Art. 14 cpv. 1

¹ Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'Ufficio federale può prolungare il termine al massimo di sei mesi.

³ **RS 744.10**

Art. 23 cpv. 2 (nuovo)

² Dall'entrata in vigore dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, il trasporto internazionale di viaggiatori e merci è subordinato a tale autorizzazione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.